

AVV. PATRIZIA CARTONE
Via Indipendenza, n. 17
64021 Giulianova (TE) – Tel. 085 8028532
C.F.: CRTPRZ83R60E058U - P. IVA 01775280678

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE EX

ART. 700 C.P.C. E ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Nell'interesse della Dott.ssa **Sonila Hodo** (C.F. HDOSNL80D51Z100H) nata in Albania in data 11.4.1980 rappresentata e difesa nel presente atto dall'avv. Patrizia Cartone (C.F. CRTPRZ83R60E058U) del Foro di Teramo, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: PEC cartone.patrizia@pec-avvocatiteramo.it e FAX 085815386;

-ricorrente-

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rapp. e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 67100 – PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché

USR (C.F. 93028190663) - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t. PEC: drab@postacert.istruzione.it - usrab.contenzioso@postacert.istruzione.it, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato



dell'Aquila, con sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 67100

– PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

USP (C.F. 80004250678) -Ufficio V – Ambito Territoriale per la

Provincia di Teramo in persona del Dirigente pro tempore con sede in

Teramo alla V San Matteo, 1 pec: uspte@postacert.istruzione.it, rapp.to e

difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con

sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 6710 0 – PEC:

ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché

Liceo Statale Marie Curie (C.F. 80003110675) in persona del dirigente

scolastico quale legale rapp.te p.t., con sede in Giulianova (TE) alla Via

Gramsci, PEC: teps02000n@pec.istruzione.it rapp.to e difeso ex lege

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in l'Aquila

alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 6710 0 – PEC:

ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,

- resistente-

Nonché contro

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di

istituto prima fascia ATA dell'USR Abruzzo, AT della Provincia di

Teramo, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2023/2024,

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto terza fascia ATA

dell'USR Abruzzo, AT della Provincia di Teramo, in cui la ricorrente

risulta inserita



anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

-potenziali resistenti-

FATTO

1. Iscrizione in 1[^] e 3[^] fascia A.T.A. Collaboratore scolastico.

In data 17.5.2023 la Dott.ssa Sonila Hodo presentava domanda per la partecipazione al concorso per la formazione delle graduatorie ATA 1[^] fascia collaboratore scolastico, concorso indetto con decreto direttoriale prot. n. 7175 del 24/04/2023.

Tra i titoli vantati dalla Dott.ssa Hodo veniva dichiarato:

- 1) Laurea Magistrale in Economia e Commercio conseguita in data 28.4.2020 presso l'Università D'Annunzio di Pescara;
- 2) Laurea Triennale in Economia Bancaria, finanziaria ed assicurativa conseguita in data 26.3.2013 presso l'Università degli Studi di Teramo;
- 3) Diploma di Maturità conseguito presso scuola secondaria albanese in data 10.7.1998 con attestazione di valore e traduzione da parte dell'Ambasciata italiana.

Per ciò che concerneva l'esperienza, la Dott.ssa Hodo dichiarava di essere già stata iscritta alle graduatorie ATA terza fascia per gli anni 2018/2021 e 2021/2023.

Infatti, come titoli di servizi veniva dichiarato quanto segue:

- collaboratore scolastico 36 ore dal 2.10.2020 al 10.6.2021 Liceo statale "Marie Curie" di Giulianova;



- collaboratore scolastico 36 ore dal 15.9.2022 al 19.9.2022 Istituto d'Istruzione Superiore "Delfico-Montauti" di Teramo;
- collaboratore scolastico 36 ore dal 25.9.2021 all'8.6.2022 Istituto comprensivo statale Giulianova 2;
- collaboratore scolastico 18 ore dal 20.9.2022 al 30.6.2023 Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi" Sant'Egidio-Ancarano.

Dichiarava altresì di essere cittadina italiana, coniugata con un figlio minore a carico.

Come si è avuto modo di specificare, la Hodo, per poter presentare la domanda in 1^ fascia ATA C.S. doveva necessariamente essere in possesso della pregressa esperienza e dunque essere già iscritta nelle graduatorie ATA III^ fascia.

Peraltro, la Hodo ha prestato ulteriori servizi ancorchè non dichiarati nella domanda di 1^ fascia, perché non utili ai fini del relativo punteggio, nelle seguenti scuole a completamento delle ore già dichiarate:

- collaboratore scolastico 18 ore dal 20.9.2022 al 15.10.2022 Istituto d'Istruzione Superiore "Delfico-Montauti" di Teramo;
- collaboratore scolastico 18 ore dal 27.10.2022 al 9.12.2022 Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi;
- collaboratore scolastico 18 ore dal 15.12.2022 al 16.12.2022 Istituto Comprensivo Martinsicuro;
- collaboratore scolastico 18 ore dal 19.01.2023 al 28.2.2023 Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi" Sant'Egidio-Ancarano;



- collaboratore scolastico 18 ore dal 16.3.2023 al 15.4.2023 Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi;
- collaboratore scolastico 18 ore dal 15.5.2023 al 10.6.2023 Istituto Istruzione Superiore Statale “G. Peano” di Nereto.

A tal fine veniva dichiarato che i suoi titoli erano già stati convalidati con provvedimento della Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale 2^ circolo in Giulianova in data 12.10.2021 per il triennio 2021/2024 graduatorie III^fascia.

Infatti, in data 25.4.2021 la ricorrente presentava domanda per le GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIOAI SENSI DEL D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 DOMANDA DI INSERIMENTO/CONFERMA/AGGIORNAMENTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLEGRADUATORIE PER IL TRIENNIO 2021/22, 2022/23, 2023/24.

A sua volta, la ricorrente era già iscritta nelle graduatorie, infatti dichiarava che i suoi titoli erano già con atto n. 0005251/U in data 2.10.2020 il Liceo Statale Marie Curie di Giulianova TEPS02000N con specifica attestazione di aver effettuato le verifiche in ordine ai titoli di studio conseguiti.

Proprio in virtù di tale convalida, la Dott.ssa Hodo ha prestato il proprio servizio nelle scuole sopra elencate.

2. Sull’esclusione dalla graduatoria A.T.A. 1^ fascia.



In data 12.7.2023, inaspettatamente, perveniva provvedimento dell'Ufficio Provinciale nota prot.n.6569 con la quale veniva disposta l'esclusione della sig.ra Hodo Sonila dalla procedura concorsuale indetta con decreto direttoriale prot. n. 7175 del 24/04/2023

L'esclusione avveniva per difetto dei requisiti di cui al concorso e particolarmente in quanto nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale indetta con decreto prot. n. 7175 del 24/04/2023, la candidata avrebbe dichiarato nella sezione "titolo di studio" il diploma conseguito il 10/07/1998 presso "Shkolla e mesme e pergjithshme "Qemal Stafa", il quale all'esito degli accertamenti effettuati risulterebbe essere sprovvisto dell'equipollenza richiesta dalla normativa vigente.

3. Sull'esclusione dalla graduatoria A.T.A. 3^ fascia.

Successivamente, in data 14.7.2023, la Dott.ssa Hodo veniva esclusa anche dalla graduatoria ATA terza fascia 2021/2023, graduatoria in base alla quale la Hodo aveva prestato servizio sin dal 2.10.2020, data in cui il Dirigente del Liceo Statale M. Curie di Giulianova aveva anche convalidato i titoli per l'iscrizione. L'esclusione avveniva sulla scorta della motivazione espressa dalla nota dell'USP del 12.7.2023 ovvero per l'assenza del provvedimento di equipollenza del diploma di scuola superiore, avvalendosi dei poteri di autotutela in assenza dei requisiti di cui al DM 50 del 3.3.2021.

4. I reclami della Dott.ssa Hodo Sonila.



Conseguentemente, nel rispetto dei dieci giorni richiesti dai rispettivi bandi di concorso, la dott.ssa Hodo presentava reclamo ai due provvedimenti di esclusione con distinti atti trasmessi a mezzo PEC in data 21.7.2023.

Con nota prot. 7024 del 24.7.2023 il Ministero dell'Istruzione e del merito,USR per l'Abruzzo, Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, la stessa Dirigente che aveva disposto l'esclusione della Dott.ssa Hodo, ovvero la Dirigente Clara Moschella, riteneva di dover rigettare il reclamo proposto, ciò sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- il diploma conseguito in data 10.8.1998 sarebbe sprovvisto dell'equipollenza;
- non rilevarebbe la dichiarazione di valore prodotta dall'Ambasciata;
- il decreto di equipollenza dovrebbe intervenire entro il termine di scadenza el bando, non essendo possibile un'integrazione postuma;
- non trovano applicazione i criteri di cui alla Legge n. 241/90;
- l'Amministrazione avrebbe richiesto per le vie brevi il certificato di equipollenza;
- non sarebbe rilevante l'affidamento creato con la convalida dei titoli.

Sul reclamo avverso l'esclusione dalle graduatorie di 3^a fascia nessuno forniva risposta.

MOTIVI DI DIRITTO

I. SULLA GIURISDIZIONE DELL'AGO E SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO.

In via del tutto preliminare, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Tribunale Ordinario, in linea con granitica giurisprudenza, consolidata



nell’ostenere che con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, non rappresentando atti di diritto pubblico o mera espressione di esercizio di poteri autoritativi di organizzazione (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

Anche in ipotesi di esclusione, il TAR ha recentemente ritenuto che la giurisdizione fosse dell’AGO (cfr. TAR Sardegna 8 febbraio 2022, n. 120) secondo condivisibile giurisprudenza, le controversie relative alla formazione ed alla gestione delle graduatorie del personale A.T.A. esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro, non potendo in particolare configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001, causa l’assenza di una procedura di valutazione e di un atto di approvazione finale che individui i vincitori, trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; invero, stante il particolare meccanismo di reclutamento previsto dalla legge, che esclude qualsivoglia attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell’amministrazione, contemplandosi nella vigente normativa un mero riscontro dell’effettiva sussistenza dei requisiti e dei titoli medesimi, in relazione al quale la posizione dell’interessato non può che configurarsi come diritto soggettivo,



tutelabile dinanzi al giudice ordinario, in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro (*ex multis*, Cass. civ., Sez. un., 10 novembre 2010, n. 22805; 23 luglio 2014, n. 16756; C.d.S., Sez. IV, 11 dicembre 2013, n. 5953; T.A.R. Roma, Sez. III-bis, 20 febbraio 2020, n. 2304; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 27 gennaio 2021).

Pertanto, nel caso di specie si configura un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione e/o alla immissione in ruolo, non controvertendosi di interesse legittimo alla correttezza delle procedure di espletamento della procedura concorsuale e alla composizione della relativa graduatoria.

A conferma di ciò, l'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001, stabilisce quanto segue “[...] *Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.*”



Risulta, quindi, chiara la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 38 DEL D.LGS.N.165/2001, DELL'ART. 2 del D.P.R. N. 487/1994. OMESSA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DECRETO DIRETTORIALE PROT. N. 7175 DEL 24/04/2023 e DELL'ART. 2 del DM. 50/2021. TOTALE INFONDATEZZA NEL MERITO DELL'ESCLUSIONE.

Il provvedimento di esclusione della Dott.ssa Hodo sia dalla prima che dalla terza fascia ATA è sorretto da una motivazione completamente infondata nel merito.

Come noto, il bando di indizione del concorso prima fascia, **all'art. 2.8** stabilisce che *“i titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente autorità Diplomatica italiana”.*

Il DM 50/2021 per l'iscrizione alla 3^a fascia ATA, all'art. 2 comma 12 ripropone analoga disposizione.

Dalla lettura dei rispettivi bandi di concorso (di 1^a e 3^a fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico) si evince chiaramente che il decreto di



equipollenza **non debba necessariamente intervenire prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso stesso.**

E' infatti appena il caso di ricordare che il decreto di equipollenza di un titolo di studio conseguito all'estero, recando l'accertamento di qualità già esistenti in capo all'interessato, si connota quale atto ricognitivo-dichiarativo, con cui l'Amministrazione imprime carattere di certezza giuridica ad una situazione direttamente prodottasi in presenza dei requisiti predeterminati dalla legge. Ne deriva che, anche nel caso in cui la certificazione di equipollenza del titolo straniero intervenga a distanza di tempo, i suoi effetti retroagiscono al momento in cui si sono perfezionati i relativi presupposti (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 16 maggio 2022, n. 383; Cons. St., sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1764; T.A.R. Liguria, sez. II, 22 gennaio 2015, n. 114).

Pertanto, è oltremodo chiaro che il solo titolo di studio estero costituisce requisito di ammissione da possedere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.p.r. n. 487/1994, mentre la relativa declaratoria di equipollenza, avendo natura di atto di riconoscimento con effetti ex tunc, può essere rilasciata anche successivamente ed acquisita dall'Amministrazione datrice di lavoro prima dell'assunzione in servizio. **Ne discende, per giurisprudenza pacifica, l'illegittimità dell'esclusione dal concorso di un candidato a causa della mancata produzione del decreto di equipollenza unitamente all'istanza di partecipazione** (T.A.R. Liguria, sez. II, 22 gennaio 2015, n. 114, cit.).



Tale ricostruzione risulta coerente con le previsioni dell'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, che ha introdotto nell'ordinamento la speciale procedura c.d. di equivalenza, attraverso la quale l'interessato può chiedere al Dipartimento della funzione pubblica di equiparare il titolo di formazione straniero a quello italiano, esclusivamente al fine di partecipare ad uno specifico concorso pubblico (T.A.R. Liguria, sez. I, 10 maggio 2022, n. 346.).

Invero, consentendo al candidato in una pubblica selezione di attivare il procedimento in parola per spendere il proprio titolo di studio estero in tale sede, la norma richiamata riconosce implicitamente che il provvedimento di equivalenza, anche se emanato posteriormente rispetto al termine di scadenza della domanda di partecipazione, spiega effetti *ex tunc* ai fini dell'ammissione al concorso.

Sul punto, in sede di reclamo la Dott.ssa Hodo ha riportato i canoni interpretativi di cui alla giurisprudenza sopra richiamata, ma la Dirigente Moschella non è tornata indietro sui propri passi, tornando invece ad insistere sulla necessità che il decreto di equipollenza intervenisse prima della scadenza del termine di partecipazione.

Ancora nel provvedimento di rigetto di cui oggi se ne chiede la disapplicazione non riporta il vero giacché si sostiene di aver richiesto alla Hodo il decreto di equipollenza, per le vie brevi.

In realtà, la Dott.ssa Hodo ha ricevuto una telefonata da una dipendente al fine di richiedere un'integrazione documenti affinché venisse prodotto il diploma in originale, ciò evidentemente al fine di dichiararne l'equivalenza ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001.



Del resto, la procedura ed il modulo di domanda on line permettono di inserire i dati sul titolo originale e sulle relative attestazioni. E' assolutamente chiaro e pacifico che l'Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sull'equivalenza del diploma della Hodo. Che senso avrebbe, altrimenti, richiedere la copia integrale del titolo di studio tradotto?

Invece di valutare il titolo dichiarandone l'equivalenza, come specificatamente previsto dalle norme richiamate, l'Ufficio escludeva la Hodo, senza minimamente tenere in considerazione che la stessa aveva già convalidato da ben 3 anni la propria domanda e i propri titoli, con due provvedimenti di convalida.

In un caso analogo alla fattispecie, il TAR, in relazione ad una procedura concorsuale in cui una candidata veniva estromessa per non aver prodotto certificato di equipollenza richiesto dal bando, il Tribunale dichiarava l'illegittimità del provvedimento di esclusione, giacché l'ente resistente, anziché comminare la sanzione espulsiva, avrebbe dovuto consentire alla candidata di produrre la documentazione comprovante la corrispondenza tra il proprio titolo di studio conseguito in Romania ed il diploma italiano di licenza media richiesto dal bando (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 10 maggio 2022, n. 346.).

Nel caso in esame, la Dott.ssa Hodo è certamente munita dei requisiti di cui al bando di concorso avendo consegnato all'Amministrazione competente il proprio diploma tradotto con dichiarazione di valore attestato dall'Ambasciata italiana. Da tale produzione, mediante la tabella di cui



all'allegato A del decreto direttoriale del 24.4.2023 si sarebbe potuto applicare il punteggio come per legge.

Non sussistono dubbi sull'equipollenza/equivalenza del titolo di studio di cui al diploma della Dott.ssa Hodo, peraltro munita di doppia laurea.

Tutti gli atti, i provvedimenti ,anche di carattere generale come i bandi di concorso vanno disapplicati nella misura in cui non consentono di riconoscere l'equivalenza/equipollenza successivamente alla presentazione della domanda.

Sarebbe stato corretto disporre l'esclusione se, di fatto, il diploma non avesse contenuto la dichiarazione di valore e la tipologia di esami svolti con le votazioni non fossero stati corrispondenti ad un titolo italiano.

Non è così.

Nel caso di specie, l'esclusione è manifestamente errata perché basata su un'asserzione completamente infondata nel merito: il diploma conseguito in Albania è equivalente al titolo di studio italiano e la Hodo l'ha indicato nella domanda di partecipazione e prodotto (su richiesta orale dell'ufficio), al fine di farne dichiarare l'equivalenza per la partecipazione alla procedura concorsuale in parola. Pertanto, la Hodo è certamente in possesso dei titoli richiesti sia dal decreto direttoriale 2175/2023 sia dal DM 50/2021.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 7 E 10 BIS L. 241/90. OMESSA ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI. SULL'ILLEGITTIMO MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SULL'OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.



L'Amministrazione si è adoperata per escludere la Dott.ssa Hodo dalla prima e dalla terza fascia ATA , con grave danno a suo carico, senza minimamente seguire le regole procedurali che la legge impone.

In primo luogo, l'istruttoria avrebbe dovuto tener conto del fatto che la dott.ssa Hodo è munita di diversi titoli di studi di grado superiori rispetto al Diploma, per tale ragione necessariamente la stessa ha dovuto attestare, tramite l'Ufficio provinciale scolastico, l'equipollenza/valenza del proprio titolo di studio albanese di maturità, non essendo, all'epoca, cittadina italiana, né europea.

Tale circostanza è stata completamente omessa.

L'avvenuto rilascio della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale presuppongono per legge l'avvenuto rilascio della equipollenza del titolo di studio inerente la Scuola secondaria, la cui equipollenza, appunto è stata dichiarata all'epoca dell'iscrizione all'Università dall'Ufficio scolastico provinciale.

Pertanto, prima di procedere all'esclusione del candidato, l'Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno esercitare soccorso istruttorio, ciò per consentire un'eventuale integrazione documentale.

Del tutto immotivatamente l'Ufficio scolastico ritiene, nel provvedimento di rigetto del reclamo datato 24.7.2023, che addirittura non si applichino le generali regole di cui alla Legge 241/90. In realtà è assolutamente pacifico che le norme sul procedimento amministrativo si applicano a qualsivoglia procedura concorsuale.



Com'è possibile disattendere completamente tali principi, senza mai richiedere alla Hodo un'integrazione dei documenti o comunque senza minimamente tenere conto dell'avvenuto svolgimento del servizio di collaboratore scolastico già dall'anno 2020?

Appare infatti azzardato escludere per mancanza di titoli, specie l'equipollenza del diploma, quando la ricorrente vive in Italia dal 2003 ed è ormai cittadina italiana, ha conseguito 2 lauree ed è addirittura collocata in posizione utile nella graduatoria del concorso 20122 Funzionari Amministrativi oltre ad essere stata recentemente ammessa alla prova preselettiva al TFA per l'insegnamento alla scuola secondaria lo scorso 7 luglio.

In effetti, l'Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno avviare uno specifico procedimento diretto a revocare le precedenti convalide e ciò ai sensi degli artt. 21-bis e 21-quinquies della Legge n. 241/90, proprio alla luce dell'affidamento della ricorrente all'avvenuto svolgimento del servizio ormai da tre anni.

E' infatti appena il caso di ricordare che la Hodo presta servizio come collaboratore scolastico ormai dal 2.10.2020, **previa convalida dei propri titoli.**

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri



termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto della odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie di 1^a e 3^a Fascia ATA Collaboratore scolastico.

Tale motivo d'impugnazione riguarda manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento. Il provvedimento di depennamento che oggi si impugna in via principale, si è rivelato inaspettato in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al procedimento amministrativo. Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola. Di queste particolari esigenze l'Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere.

A maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessata, odierna ricorrente, la possibilità di conoscere, prima



dell'adozione del provvedimento finale, ciò che le veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti.

Sul punto la legge 241/90 è chiara e all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa.

All'odierna ricorrente ciò è stato completamente negato,

Nella fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90. In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione potrà essere disposta non per la presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito necessario.

A tutto voler concedere, è principio del tutto pacifico che il procedimento di equipollenza/equivalenza ben potrebbe essere avviato successivamente ai termini di scadenza del concorso e che ciò non potrebbe mai costituire motivo di esclusione dallo stesso, avendo un valore dichiarativo con effetti ex tunc.

Per tali ragioni tutte le garanzie procedurali a tutela dell'interessato sancite nella Legge 241/90 sono state omesse, a maggior ragione



considerando gli effetti gravemente lesivi che non solo consistono nella cancellazione della graduatoria di prima fascia, di recente iscrizione, ma addirittura, con l'esercizio di poteri in autotutela, senza il minimo avvio del procedimento (art. 7 L. 241/90) si è proceduto alla cancellazione dalle liste per cui la Dott.ssa Hodo era iscritta sin dal 2018. Ciò in piena contraddizione rispetto alle convalide del punteggio intervenute negli anni scorsi (graduatorie 2018/2021 e 2021/2023). Tale procedimento avrebbe richiesto l'attivazione delle garanzie procedurali di cui all'art. 21-nonies L. 241/90 e considerando l'affidamento in buona fede della Hodo rispetto ai controlli svolti dagli Enti preposti.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21-NONIES, 21-QUINQUES, 21-OCTIES L.241/90. SULL'OMESSA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN AUTOTUTELA.

A seguito del provvedimento di esclusione dalla prima fascia del 12/7/2023, senza nessuna motivazione anche il Liceo Statale Curie ha provveduto all'esclusione dalla terza fascia, istituto che tra l'altro, aveva curato la convalida dei titoli per la presa in servizio in data 2.10.2020.

L'illegittimità compiuta è evidente. Estremamente grave il comportamento dell'Amministrazione che ha deliberatamente deciso di revocare la posizione in graduatoria per la terza fascia, agendo in "autotutela", senza aver avviato uno specifico procedimento.

Sul reclamo, tra l'altro, l'Amministrazione neppure provvede.



La giurisprudenza maggioritaria ha pacificamente ritenuto che la PA in questi casi agisce alla stregua di un soggetto privato e ciò a seguito della privatizzazione del pubblico impiego.

Peraltro, l'adozione di provvedimenti in autotutela da parte della P.A. se da una parte hanno come obiettivo ripristinare la legalità, nello stesso tempo possono essere adottati solo in presenza di un interesse pubblico specifico ed attuale, finalizzato a rimuoverne gli effetti. Ebbene nel caso dei provvedimenti qui impugnati per vero non si riscontra alcuna motivazione circa l'avvenuta valutazione comparativa tra l'eventuale interesse pubblico e quello concreto ed attuale della ricorrente che invece aveva prestato affidamento sul comportamento concludente dell'autorità scolastica che aveva convalidato i suoi titoli per l'iscrizione nelle graduatorie e ciò ormai da 3 anni.

Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha disposto l'esclusione dalla graduatoria della ricorrente quale automatica conseguenza della mancanza del titolo privo dell'equipollenza, senza svolgere nessuna verifica, di cui, infatti, non si rinviene traccia in motivazione, circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale a tale intervento di secondo grado: si è trattato, in sostanza, di un intervento volto al "mero ripristino della legalità", il che, però, come risaputo, non è sufficiente alla luce della vigente disciplina in materia di annullamento d'ufficio, la quale presuppone, per l'appunto, la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento, in ottica di contemperamento tra "l'esigenza di ripristino legalità" e i "controvalori sostanziali" della tutela



dell'affidamento e della certezza dei rapporti amministrativi (Cass. sentenza, 28 marzo 2018, n. 297; C. Stato n. 341/2017; 24.02.2014; Tar Cagliari sent. n. 383/2019; T.Matera sent. del 23.06.2015).

Peraltro, è solo il caso di precisare che la normativa recentemente modificata stabilisce che l'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo, ai sensi dell'art.21-nonies deve intervenire entro 12 mesi dalla sua emanazione, proprio a tutela dell'affidamento incolpevole del privato cittadino.

Infatti, l'art.21-nonies così recita: *Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'[articolo 20](#), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.*

E' pertanto palesemente illegittimo il provvedimento di revoca dalle graduatorie di terza fascia ATA in evidente contrasto con la legge 241/90, applicabile al caso di specie.

I Dirigenti scolastici e la P.A. hanno quindi di fatto violato i principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede, operando



tardivamente. Non solo. L'intempestività della verifica ha inevitabilmente determinato un pregiudizio a carico della ricorrente che a sua volta aveva prestato legittimo affidamento sulle convalide e sull'avvenuto svolgimento del servizio così come sul punteggio maturato.

V. SULL'ILLEGITTIMA ESCLUSIONE SIA DALLA 1^ CHE DALLA 3^FASCIA ANCHE SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEL DM 50/2021.SULLA VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO COMPROVATO DALLA CONVALIDA DEI TITOLI.

Il DM 50/2021 stabilisce all'art. 6 che *“nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato”*.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce l'incarico e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie



in cui il medesimo è incluso. La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce l'incarico e va effettuato all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Come previsto dall'art. 72 del DPR 445/2000 Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. Tali attività devono essere svolte entro 30 giorni.

Nel caso di specie, il Liceo Statale M. Curie ha convalidato nell'anno 2020 volte i titoli della dott.ssa Hodo, specificatamente dichiarando **“EFFETTUATE le dovute verifiche della documentazione relativa alle dichiarazioni sostenute nel modulo di domanda”**. Successivamente anche l'Istituto Comprensivo 2[^] circolo di Giulianova ha nuovamente convalidato i titoli nell'anno 2021.

Il Ministero ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, dopo ben 3 anni dalla prima presa in servizio avvenuta in data 2.10.2020 e dalla relativa convalida dei titoli, questi vengono improvvisamente ritenuti non più idonei.

Sul punto, il Tribunale di Monza con provvedimento del 12.12.2022 ha tenuto specificatamente conto dei provvedimenti di convalida dei titoli, poi superati con provvedimenti di esclusione dalla graduatoria.



E' stata ritenuta rilevante la consapevolezza o meno della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza ed in caso analogo, hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento della graduatoria, disponendo così il reinserimento nella terza fascia della graduatoria di istituto con il riconoscimento del relativo punteggio per i servizi prestati in favore del ricorrente. (sent. G.L. Milano - dott.ssa Eleonora Palmisani, sentenza del 03/06/2020).

L'Amministrazione oltre a non tener conto del consolidamento e dell'affidamento della Hodo, non ha tenuto in considerazione che sul proprio titolo di studio il mancato decreto di equipollenza non è essenziale per la presa in servizio essendo invece essenziale l'equivalenza dei titoli.

Tra l'altro, anche a voler sindacare la sostanza dei provvedimenti qui impugnati, prevale certamente il fatto che sostanzialmente il diploma è un titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA e che lo stesso è stato già dichiarato idoneo. L'Amministrazione semplicemente, ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 avrebbe dovuto applicare i punteggi sulla base del titolo di studio conseguito.

Non solo. Tale verifica effettuata ben 3 anni dopo la presa in servizio della ricorrente ha provocato un pregiudizio grave a carico della dott.ssa Hodo che, in assoluta buona fede, ha affidamento sui predetti titoli e sul contratto di lavoro così come sul punteggio maturato per i servizi prestati.

Nel provvedimento in autotutela non viene mai menzionato il legittimo affidamento della Hodo sulla convalida. La gravità del comportamento sta nel considerare un normale passaggio burocratico (rilascio



dell'equivalenza del titolo) alla stregua di chi invece, il titolo non lo possiede affatto.

Tale equiparazione è gravemente lesiva per la ricorrente.

Il principio del legittimo affidamento, ormai condiviso a livello nazionale e comunitario, impone alla P.A. di salvaguardare con attenzione tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio. Tale tutela è stata completamente omessa a svantaggio della Hodo.

*** **

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA

TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669

BIS, 669 SEXIES E 700 CPC

Riguardo al fumus boni juris lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento.

Quanto al periculum in mora esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare consistenti nella necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto della ricorrente.

La ricorrente è precaria, senza occupazione e con un figlio ed un padre anziano a proprio carico.



L'esclusione dalle graduatorie ATA di 1[^] e 3[^] fascia non consentirà alla stessa la presa in servizio per l'imminente a.s. 2023/2023 e per i successivi anni di validità delle predette graduatorie.

Non solo. Il depennamento dalle predette graduatorie comporta sostanzialmente l'annullamento delle pregresse esperienze lavorative svolte nella Pubblica Amministrazione. Tale fatto inficia gravemente la Hodo anche per altri concorsi. Occorre infatti precisare che la ricorrente è risultata idonea al concorso 2022 Funzionari Amministrativi e anche alla prova preselettiva TFA per l'insegnamento alla scuola secondaria. Graduatorie che vengono prodotte unitamente al presente ricorso.

Per tali concorsi la Hodo ha dichiarato di aver maturato una certa esperienza come dipendente pubblico. Sicchè l'annullamento di tali esperienze va automaticamente a travolgere i requisiti ed il punteggio di esperienza per la posizione nelle predette graduatorie.

Si tratta di un danno non solo economico, ma irreparabile incidendo su tutta la sfera personale e lavorativa della ricorrente.

Vale in proposito considerare che la Hodo ha compiuto scelte familiari e personali sull'affidamento di essere legittimamente iscritta in graduatoria ATA per il profilo di collaboratore scolastico, tanto che dopo ben 3 anni di svolgimento di servizio ha richiesto il sostanziale passaggio alla prima fascia, avendo frattanto maturato esperienza.

Ben potrà essere valutata dal Giudice adito la totale ed assoluta buona fede della ricorrente negli atti che convalidavano i titoli ed il punteggio, avendo



dichiarato tutto corrispondente al vero, giacchè non si contesta la mancata sussistenza del diploma.

Il drastico provvedimento di cancellazione da ogni graduatoria ATA lede gravemente la sua posizione personale, soprattutto considerando il fatto che la stessa è senza dubbio in possesso dei relativi titoli e che **sarebbe stato sufficiente integrare l'istruttoria per accertare l'equivalenza ammettendo la Hodo con riserva, così anche evitando il presente contenzioso.**

Un simile comportamento è un vero paradosso all'italiana. Escludere una candidata peraltro plurilaureata, per svolgere un'attività che ben potrebbe essere svolta da persone con un titolo di studio di gran lunga inferiore, ciò solo per un adempimento burocratico, costituisce una grave lesione non solo alla lavoratrice stessa, ma a tutti i piccoli utenti delle istituzioni scolastiche.

Sotto il profilo del periculum, occorre ancora considerare la situazione economica della ricorrente. La documentazione reddituale vede la Dott.ssa Hodo coniugata con padre e figlio a suo carico , quindi risulta oltremodo necessario che la stessa mantenga la propria posizione in graduatoria, sia per ciò che concerne la propria aspettativa ad essere collocata nel prossimo anno scolastico, vista la posizione e l'esperienza maturata, sia perché i suoi titoli di studio (due lauree) le consentono di partecipare ad altri concorsi pubblici **in cui l'effettivo espletamento di servizi presso la Pubblica Amministrazione determinano ulteriori punteggi a suo favore.**



Risulta pertanto essenziale che la stessa mantenga la propria posizione nelle predette graduatorie di prima fascia e/o in terza fascia al fine di far valere la propria esperienza nella pubblica amministrazione, esperienza necessaria per il punteggio in qualsivoglia concorso e che, soprattutto, sia il punteggio conseguito, sia l'esperienza pregressa maturata possa essere fatta giuridicamente valere anche in altri concorsi

Tanto premesso con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, la ricorrente, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, disattesa ogni contraria deduzione e istanza, voglia ai sensi degli artt. 669 bis, sexies, art. 414 e 700:

1) **in via preliminare, in via d'urgenza** con decreto motivato, inaudita altera parte, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, emettere, ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito ovvero **riammettendo nella graduatoria in 1^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la Provincia di Teramo,** previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate



come lesive - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento- della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto;

2) in via principale, accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, comunque nel merito:

a) **accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del provvedimento di esclusione** dalle graduatorie di prima fascia ATA disposto con nota prot.n.6569 del 12.7.2023 e del relativo rigetto del reclamo del 24.7.2023 entrambi a firma del Dirigente Chiara Moschella e del provvedimento di esclusione 3^fascia ATA Liceo Statale "M. Curie" Giulianova nota prot. 3755/U del 14.7.2023 e della conseguente graduatoria provvisoria ATA e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento- della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto

b) **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente**, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, **ad essere reinserita e/o ricollocata nelle graduatorie in 1^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico ed in 3^ fascia**



A.T.A. Collaboratore Scolastico per la Provincia di Teramo, con conseguente caducazione dei provvedimenti di deprezzamento impugnati;

c) CONDANNARE l'Amministrazione resistente al reinserimento e/o ricollocazione della Dott.ssa Sonila Hodo **nelle graduatorie nella graduatoria in 1^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la Provincia di Teramo**, in seguito al servizio prestato e al punteggio maturato fino al 30.6.2023;

d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma della Dott.ssa Hodo conseguito in Albania contenente dichiarazione di valore da parte dell'Ambasciata e degli altri titoli posseduti (Lauree) previa eventuale sospensione, annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti interpretate come lesive - in quanto in contrasto con norme/disposizioni di legge e/o di contratto e/o di regolamento- della posizione giuridica e/o economica della ricorrente - per tutte le ragioni espresse nelle premesse in fatto e in diritto;

e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda (diploma maturità conseguito in Albania), **ordinare all'Amministrazione l'esercizio del soccorso istruttorio riconoscendo alla candidata l'equivalenza del titolo di studio ex art. 38 D.Lgs. n. 165/2001** con l'attribuzione del relativo punteggio come dall'art. 2.8 del bando di concorso ATA 1^fascia e dell'art. 2 comma 12 del bando di concorso III^ fascia;



f) conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare la ricorrente nella relativa posizione **nelle graduatorie nella graduatoria in 1^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico ed in 3^ fascia A.T.A. Collaboratore Scolastico per la Provincia di Teramo, e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio svolto a far data dal 2.10.2020 fino al 30.6.2023;**

g) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;

h) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata;

i) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

j) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

In via istruttoria si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare agli Istituti resistenti, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione. Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:



1. domanda ATA24 mesi del 17.5.2023 1^ fascia
2. domanda ATA 25.4.2021 3^ fascia;
3. convalida 2018 Liceo M. Curie;
4. convalida 2021 Istituto Comprensivo;
5. nota prot. 3477 del 14_7_23 esclusione 3^ fascia;
6. nota prot 6566 del 12_7_23 esclusione 1^ fascia;
7. decreto direttoriale 7175 del 24.4.23;
8. DM 50/2021;
9. reclamo avverso esclusione prima fascia;
10. reclamo avverso esclusione terza fascia;
11. provvedimento di rigetto del 24.7.23;
12. Diploma scuola superiore con attestazione Ambasciata e traduzione;
13. laurea triennale Università Teramo;
14. Laurea Magistrale Università D'Annunzio;
15. graduatoria concorso Funzionario Amministrativo 2022;
16. elenco ammessi prova preselettiva;
17. attestazione codice per lettura graduatoria di cui al doc 16;
18. ISEE Sonila HODO;
19. stato di famiglia.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di prima e terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risultava inserite e in cui chiede essere reinserita e che potrebbero



subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Abruzzo Provincia di Teramo , o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa FA ISTANZA affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rapp. e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 67100 – PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché



USR (C.F. 93028190663) - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo -

in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t. PEC: drab@postacert.istruzione.it - usrab.contenzioso@postacert.istruzione.it, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 67100 – PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

USP Ufficio scolastico provinciale (C.F. 80004250678) -Ufficio V –

Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo in persona del Dirigente pro tempore con sede in Teramo alla V San Matteo, 1 pec: uspte@postacert.istruzione.it, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 6710 0 – PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché

Liceo Statale Marie Curie (C.F. 80003110675) in persona del dirigente scolastico quale legale rapp.te p.t., con sede in Giulianova (TE) alla Via Gramsci, PEC: teps02000n@pec.istruzione.it rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 6710 0 – PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,

Quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza sia pubblicato sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria



Con riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione e richiesta anche in esito alle difese di parte avversa.

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002 che il valore della presente controversia è indeterminabile, ma che vertendo la causa in materia di lavoro il contributo unificato è esente per reddito della ricorrente inferiore ai limiti di legge.

Giulianova - Teramo li 4.8.2023

Avv. Patrizia Cartone

